

Holzbau Schweiz

Statuto 2016

Statuto 2016

Indice

A	Denominazione, forma giuridica, sede e finalità Art. 1-3	2
B	Appartenenza all'associazione Art. 4-10	4
C	Sezioni e gruppi tecnici Art. 11-13	8
D	Organizzazione Art. 14-24	10
E	Collegio arbitrale Art. 25	20
F	Finanze e responsabilità Art. 26-27	21
G	Disposizioni finali Art. 28-29	25

Idee guida

- è nostra intenzione promuovere gli interessi ideali, economici e sociali del settore secondo i principi dell'economia libera di mercato;
- costituire una coalizione nazionale fra le imprese operanti nel ramo della costruzione in legno;
- coltivare la collegialità all'interno del settore.

A Denominazione, forma giuridica, sede e finalità

Art. 1 Denominazione, forma giuridica e sede

1 Denominazione: le imprese del settore della costruzione in legno¹ operanti in Svizzera costituiscono un'associazione senza fini di lucro ai sensi degli articoli 60 sgg. del Codice civile svizzero, denominata:

Holzbau Schweiz

Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen

Association suisse des entreprises de construction en bois

Associazione svizzera costruttori in legno

Associazion svizra da las interpresas da construcziun en lain

2 Organizzazione professionale: Holzbau Schweiz è l'organizzazione professionale del settore svizzero della costruzione in legno, fondata nel 1906 con il nome di «Schweizerischer Zimmermeisterverband».

3 Sede: la sede di Holzbau Schweiz è a Zurigo. La decisione su un eventuale trasferimento della sede spetta all'Assemblea dei delegati.

Art. 2 Finalità

Holzbau Schweiz

- a) tutela gli interessi generali del settore della costruzione in legno nei confronti dello Stato, dell'economia e del settore pubblico;
- b) promuove la formazione e la specializzazione professionale nel ramo e cura lo svolgimento degli esami professionali e degli esami professionali superiori;
- c) rappresenta i soci nei confronti delle parti sociali e si adopera a favore delle opere sociali comuni² e della sicurezza sul lavoro;

¹ Per semplicità si utilizzerà unicamente la definizione «costruzione in legno». La definizione «carpenteria» è sempre implicita.

² Attualmente Cassa di compensazione AVS, Cassa di compensazione militare e Cassa pensioni della SSIC nonché *Promozione professionale Costruzione in legno svizzera*.

- d) promuove la qualità imprenditoriale ed edilizia del settore della costruzione in legno;
- e) sostiene i suoi soci, le sue sezioni e i suoi gruppi tecnici fornendo prestazioni e consulenze di ogni tipo;
- f) promuove la solidarietà fra i soci;
- g) si adopera per instaurare proficui contatti con le organizzazioni nazionali ed internazionali;
- h) rappresenta gli interessi comuni degli associati, soprattutto nel campo della politica dei datori di lavoro, della politica economica e della politica della formazione.

Art. 3 Adempimento delle finalità

1 Ripartizione dei compiti: i compiti vengono ripartiti nel modo seguente:

- a) Holzbau Schweiz sostiene i suoi soci, le sue sezioni e i suoi gruppi tecnici nel quadro delle finalità dell'associazione e, in particolare, ne salvaguarda gli interessi a livello nazionale ed internazionale.
- b) le sezioni si adoperano per realizzare gli obiettivi di Holzbau Schweiz in ambito cantonale o regionale;
- c) i gruppi tecnici rappresentano gli ambiti corrispondenti alle rispettive competenze nell'ambito dell'associazione.

2 Misure: per l'adempimento delle finalità dell'associazione Holzbau Schweiz può adottare ogni misura che ritiene opportuna, secondo il caso, avente carattere vincolante per i suoi soci, le sue sezioni e i suoi gruppi tecnici, in particolare:

- a) emanazione di regolamenti, disposizioni e norme,
- b) pubblicazione di raccomandazioni e documentazioni,
- c) stipula di contratti,
- d) adesione ad altre organizzazioni assumendone i relativi obblighi,
- e) designazione o pubblicazione di una rivista specializzata che giovi agli interessi professionali, quale organo ufficiale dell'associazione³,
- f) rilascio di un marchio di qualità e relative misure di marketing.

³ Attualmente la rivista *Wir HOLZBAUER*, editore Pro Holzbau Schweiz GmbH, Zurigo.

B Appartenenza all'associazione

1. Categorie di soci

Art. 4 Soci ordinari

- 1 Principio:** possono essere soci dell'associazione Holzbau Schweiz imprese del settore della costruzione in legno o imprese miste riunite in sezioni ai sensi dell'articolo 11, o in gruppi tecnici ai sensi dell'articolo 12.
- 2 Requisiti:** l'affiliazione presuppone che i proprietari⁴ o i responsabili dell'impresa dimostrino di essere operatori professionali riconosciuti. L'impresa deve di norma essere iscritta nel registro di commercio e dimostrare di aver svolto una seria attività professionale per almeno due anni. Qualora l'impresa sia guidata da un maestro carpentiere diplomato⁵, da un ingegnere del legno o da una persona in possesso di qualifica equivalente, tale periodo può essere opportunamente ridotto o si può prescindere da tale requisito.
- 3 Succursali e imprese giuridicamente autonome:** le succursali giuridicamente autonome di aziende associate e le imprese giuridicamente autonome legate a un'azienda associata tramite una partecipazione finanziaria, sono tenute ad aderire a Holzbau Schweiz o alla sua sezione o gruppo tecnico corrispondente e devono pertanto presentare la relativa richiesta di adesione.
- 4 Privilegi del successore:** l'azienda che succede a un'azienda associata ne assume i diritti ed obblighi a titolo precauzionale. Se il successore presenta a Holzbau Schweiz la richiesta di adesione nei sei mesi successivi alla data ufficiale di successione aziendale, e se la richiesta viene accolta, l'affiliazione non subisce alcuna interruzione. Trascorso tale termine, il privilegio del successore decade.

⁴ La forma maschile utilizzata per facilitare la leggibilità si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

⁵ Nella versione tedesca, per semplicità si utilizzerà in generale solo la definizione professionale «Holzbau-Meister» (maestro carpentiere), la definizione «Zimmermeister» è equivalente.

- 5 Promozione professionale:** ogni socio ordinario di Holzbau Schweiz è al tempo stesso socio dell'associazione Promozione professionale Costruzione in legno svizzera, sulla base dello statuto della Promozione professionale Costruzione in legno svizzera.

Art. 5 Soci onorari e soci liberi

- 1 Socio onorario, diritto permanente di ospitalità:** le persone che si sono distinte per i servizi resi a Holzbau Schweiz possono essere nominate soci onorari dall'Assemblea generale o può essere loro attribuito il diritto permanente di accesso alle assemblee generali e alle assemblee dei delegati.
- 2 Soci liberi:** i titolari o capi di lunga data di aziende associate che si sono ritirati dagli affari e che ottengono la qualifica di socio onorario o di socio libero della propria sezione o del proprio gruppo tecnico, divengono anche soci liberi di Holzbau Schweiz.
- 3 Diritti annessi alla qualità di socio onorario e di socio libero:** la qualifica di socio onorario e di socio libero è un riconoscimento personale.
I soci onorari e i soci liberi
 - a) hanno diritto di voto individuale all'Assemblea generale; i soci onorari
 - b) anche in seno all'Assemblea dei delegati;
 - c) possono ricevere incarichi specifici ed essere eletti a far parte di gruppi di lavoro o di progetto;
 - d) non pagano la quota annuale.

Art. 6 Soci con status speciale

Soci con status speciale (*status di ospite*) come docenti specializzati, sponsor, esperti ecc., possono essere individui ed aziende interessati alle finalità dell'associazione. Tali soci vengono invitati alle assemblee generali e ricevono informazioni generali riguardanti il settore. Non hanno ulteriori diritti e versano una speciale quota di affiliazione. Si possono unire in gruppi (*partner fornitori*).

2. Disposizioni generali

Art. 7 Diritti e doveri

- 1 Principio:** nell'ambito dei fini statutari, tutti i soci – ad eccezione di quelli con status speciale (art. 6) – hanno gli stessi diritti e doveri. Ogni socio ha diritto, nell'ambito delle finalità dell'associazione, a ricevere supporto e ad avvalersi delle prestazioni e delle istituzioni di Holzbau Schweiz, salvo le istituzioni cantonali costituite in virtù di disposizioni legislative vincolanti.
- 2 Salvaguardia degli interessi professionali:** tutti i soci sono tenuti a comunicare senza indugio alla sede centrale ogni operazione che metta a repentaglio o rechi pregiudizio agli interessi generali del settore. La Direzione centrale, l'Assemblea dei delegati o l'Assemblea generale delibera in merito alle misure necessarie alla salvaguardia degli interessi settoriali.

Art. 8 Acquisto e perdita della qualità di socio, uscita dall'associazione

- 1 Acquisto:** è sempre possibile inoltrare una richiesta scritta di adesione alla sezione o al gruppo tecnico competente. In casi eccezionali nonché in caso di status particolare, tale richiesta può essere trasmessa direttamente alla sede centrale di Holzbau Schweiz. La Direzione centrale di Holzbau Schweiz delibera in merito all'accoglimento della richiesta di affiliazione.
- 2 Perdita:** la qualità di socio di Holzbau Schweiz e della competente sezione o gruppo tecnico si perde per:
 - a) dimissioni,
 - b) cessione dell'azienda e cancellazione dal registro di commercio,
 - c) morte,
 - d) espulsione ai sensi dell'articolo 10.
- 3 Dimissioni:** le dimissioni da Holzbau Schweiz sono ammesse solo alla fine dell'anno civile. Il preavviso deve essere dato alla sede

centrale di Holzbau Schweiz al più tardi entro il 30 giugno, mediante lettera raccomandata. Le dimissioni da una sezione o da un gruppo tecnico avvengono alle medesime condizioni.

Art. 9 Sanzioni

- 1 Presupposti ed entità delle sanzioni:** il socio che viola le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, che non ottempera alle decisioni, alle direttive ed alle disposizioni di Holzbau Schweiz o che, con il suo comportamento, ne lede gli interessi, può essere punito dal collegio arbitrale, tenuto conto delle sue responsabilità e delle dimensioni dell'impresa, con una delle seguenti sanzioni o con una combinazione di entrambe:
 - a) ammenda fino a 10 000.— franchi e/o;
 - b) eventualmente con l'espulsione a norma dell'articolo 10.
- 2 Riserva di ulteriori disposizioni:** le disposizioni di cui sopra lasciano impregiudicati:
 - a) l'obbligo di risarcimento di eventuali danni;
 - b) b) sanzioni specifiche previste da regolamenti e da altre disposizioni dell'associazione.
- 3 Infrazioni nei confronti della sezione:** il socio che commette mancanza nei confronti della propria sezione o gruppo tecnico può venire espulso, su loro richiesta, dall'Assemblea dei delegati.

Art. 10 Procedura di espulsione

- 1 Motivi:** danno luogo ad espulsione, in particolare:
 - a) il mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti ecc.;
 - b) il mancato versamento della quota sociale, nonostante ripetuti solleciti scritti.
- 2 Procedura:** su proposta del comitato direttivo, della sezione o del gruppo tecnico competente o di un quinto dei soci, l'espulsione del socio viene posta obbligatoriamente in votazione per la successiva

Assemblea dei delegati. L'espulsione deve essere approvata dai due terzi dei soci con diritto di voto presenti all'assemblea.

- 3 Termini di ricorso:** il socio interessato ha a disposizione 30 giorni, a decorrere dal ricevimento della relativa comunicazione, per presentare ricorso al collegio arbitrale.

C Sezioni e gruppi tecnici

Art. 11 Sezioni

- 1 Principio:** i soci sono raggruppati in sezioni regionali. I soci appartengono di norma alla sezione del territorio in cui hanno sede (salvo il caso di cui all'art. 12 – Gruppi tecnici). Il socio la cui sede si trovi fuori del territorio sezionale e che non fa parte di un gruppo tecnico, appartiene a Holzbau Schweiz in qualità di socio individuale.
- 2 Altre disposizioni:** la Direzione centrale decide in merito all'unione dei soci in sezioni e sull'appartenenza alle sezioni dei soci individuali. La sezione ha autonomia organizzativa nell'ambito del presente statuto; essa determina le sue attività e i suoi rapporti finanziari in modo indipendente.
- 3 Unioni:** per il conseguimento di particolari finalità associative le sezioni possono costituire delle unioni o formare delle associazioni cantonali o regionali. La relativa decisione spetta alle sezioni interessate.

Art. 12 Gruppi tecnici

- 1 Principio:** i raggruppamenti svizzeri del settore della costruzione in legno⁴ possono unirsi per formare gruppi tecnici di Holzbau

Schweiz. Sulla relativa ammissione decide l'Assemblea dei delegati a maggioranza semplice.

- 2 Altre disposizioni:** il gruppo tecnico determina autonomamente la propria organizzazione e le proprie attività, nell'ambito del presente statuto. Prima del suo riconoscimento da parte di Holzbau Schweiz, il gruppo tecnico deve:

- a) definire i requisiti per l'ammissione di soci nel gruppo;
- b) elaborare un programma di specializzazione professionale e di scambio di esperienze per i membri del gruppo e prevedere le relative iniziative di formazione;
- c) definire un programma di assicurazione della qualità per i soci del gruppo.

- 3 Disciplina contrattuale:** i reciproci rapporti fra Holzbau Schweiz e i suoi gruppi tecnici sono all'occorrenza disciplinati da contratti.

Art. 13 Disposizioni comuni

- 1 Priorità di affiliazione:** i soci di Holzbau Schweiz sono obbligatoriamente soci di una sezione o di un gruppo tecnico o viceversa (doppia appartenenza obbligatoria).
- 2 Contrasto di norme:** lo statuto, il regolamento e le altre disposizioni delle sezioni e dei gruppi tecnici non possono essere in contrasto con lo statuto, il regolamento e le altre disposizioni di Holzbau Schweiz. Essi acquistano validità solo previa accettazione da parte della Direzione centrale.
- 3 Osservanza del diritto superiore:** le sezioni e i gruppi tecnici:
 - a) sono tenuti ad assicurare il conseguimento delle finalità e l'esecuzione delle misure adottate da Holzbau Schweiz in conformità dei rispettivi statuti;
 - b) sono tenuti ad informare senza indugio la sede centrale di Holzbau Schweiz su questioni di rilevanza nazionale;

c) non possono prendere decisioni con effetto pregiudicante senza l'esplicito consenso degli organi competenti di Holzbau Schweiz.

4 Appartenenza alla sezione o al gruppo tecnico: le imprese che realizzano lavori speciali attinenti al ramo o che siano imprese di produzione affini non sono tenute a divenire soci della sezione locale, se si sono organizzate come gruppo tecnico. Le imprese miste sono invece tenute ad affiliarsi alla sezione locale.

5 Accordi di cooperazione: Holzbau Schweiz può concludere accordi di cooperazione sia con gruppi svizzeri sia con gruppi esteri.

D Organizzazione

Art. 14 Organi

Sono organi di Holzbau Schweiz:

1. l'Assemblea generale,
2. l'Assemblea dei delegati,
3. la Direzione centrale,
4. l'Ufficio di controllo.

1. Assemblea generale

Art. 15 Disposizioni generali

1 Scopo: l'Assemblea generale è l'organo supremo di Holzbau Schweiz.

2 Convocazione: la convocazione:

- a) l'Assemblea generale si riunisce ogni anno.
- b) l'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria:

1. per decisione dell'Assemblea dei delegati;
2. su richiesta dell'Ufficio di controllo;
3. su richiesta di un decimo dei soci;
4. in casi di urgenza, ogni volta che la Direzione centrale lo decida.

3 Invito: l'invito:

- a) all'Assemblea generale ordinaria deve essere pubblicata di norma con almeno sei settimane di anticipo sull'organo di informazione ufficiale dell'associazione;
- b) viene fatto dal Presidente centrale oppure, se questi è impossibilitato a farlo, dal vicepresidente, almeno due settimane prima della riunione, mediante lettera circolare recante l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dei punti da trattare. In casi di urgenza l'invito non è soggetto a termine di preavviso.

4 Punti da trattare: i punti non annunciati nell'ordine del giorno possono formare oggetto di una decisione durante l'Assemblea generale solo previa richiesta di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria.

5 Richieste: nell'ambito delle competenze statutarie, all'Assemblea generale possono essere presentate richieste provenienti da sezioni, gruppi tecnici o soci individuali. Le richieste, scritte e corredate di una breve motivazione, devono pervenire alla sede centrale di Holzbau Schweiz almeno cinque settimane prima dell'assemblea.

6 Conduzione dell'Assemblea generale: dirige l'Assemblea generale il Presidente centrale o, se questi è impossibilitato a partecipare, il vicepresidente e, dopo di questi, il socio più anziano in carica della Direzione centrale. L'assemblea elegge al suo interno uno o più scrutatori.

7 Diritto di voto: all'Assemblea generale ogni socio – intendendosi per socio anche l'impresa con più soci – ha diritto a un singolo voto. Le succursali che appartengono a una sezione o a un gruppo tecnico hanno diritto a un voto nell'Assemblea generale.

8 Votazioni: l'Assemblea generale prende le sue decisioni a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei voti espressi – sempre che non venga richiesto a maggioranza semplice lo scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto o lo scioglimento di Holzbau Schweiz si applica l'articolo 28.

Art. 16 Competenze dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale;
- b) approvazione della relazione annuale del Presidente;
- c) elezione del Presidente centrale;
- d) nomina di soci onorari e attribuzione del diritto permanente di ospitalità su richiesta della Direzione centrale;
- e) approvazione dei principi dell'associazione e degli obiettivi legislativi;
- f) modifica dello statuto, scioglimento e liquidazione di Holzbau Schweiz (con quorum secondo art. 28).

2. Assemblea dei delegati

Art. 17 Disposizioni generali

1 Scopo: l'Assemblea dei delegati è l'organo normativo di Holzbau Schweiz.

2 Composizione, rappresentanza e durata del mandato: l'Assemblea dei delegati si compone dei delegati delle sezioni e dei gruppi tecnici, fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo; la funzione di rappresentanza può essere esercitata da rappresentanti eletti. La durata del mandato dei delegati non può di norma superare i 12 anni.

3 Seggi: ogni sezione e gruppo tecnico viene rappresentato in seno all'Assemblea dei delegati nel modo seguente:

- a) fino a 15 soci per sezione, dal presidente. Nel caso in cui il presidente di una sezione fosse contemporaneamente anche membro della Direzione centrale, il presidente deve essere sostituito da un delegato supplente;
- b) per ulteriori 15 soci (fino a un totale di 30) da un delegato supplementare, fatto salvo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo;
- c) per ogni 30 soci successivi per sezione da un delegato supplementare, fatto salvo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo;
- d) per i gruppi tecnici, dal presidente più due delegati.

4 Elezione dei delegati e dei rappresentanti: il delegato deve essere di norma un maestro carpentiere⁵ attivo nel ramo della costruzione in legno, oppure titolare di un'impresa propria o con una carica dirigenziale in un'azienda associata. L'elezione dei delegati e dei rappresentanti e le eventuali elezioni aggiuntive spettano ai competenti organi delle sezioni e dei gruppi tecnici. Le nomine vanno comunicate senza indugio alla sede centrale di Holzbau Schweiz.

5 Appartenenza della Direzione centrale: I membri della Direzione centrale appartengono d'ufficio all'Assemblea dei delegati, ma non hanno diritto di voto. È fatto salvo l'articolo 17 paragrafo 10 lettera b del presente statuto. I membri della Direzione centrale partecipano all'Assemblea dei delegati con voto consultivo. La Direzione centrale ha diritto di petizione unicamente a titolo di autorità collegiale. Se si tratta di rappresentanti di sezioni o di gruppi tecnici, non possono agire in qualità di rappresentanti delle delegazioni. La Direzione centrale può inoltre designare come delegati, per la durata del loro mandato, due rappresentanti dei soci individuali.

- 6 Convocazione:** l'Assemblea dei delegati si riunisce:
- a) in via ordinaria, a primavera e in autunno, previa convocazione da parte della Direzione centrale;
 - b) in via straordinaria, quando:
 1. *viene convocata in caso di necessità dalla Direzione centrale, oppure*
 2. *un quarto dei delegati ne fa richiesta motivata, in forma scritta.*
- 7 Invito:** l'invito scritto, con indicazione del luogo, della data ed ora e dei punti da trattare, viene trasmesso dal Presidente centrale o, se questi è impossibilitato a farlo, dal vicepresidente, e va inviato – salvo in casi di urgenza – almeno due settimane prima della riunione.
- 8 Condizione:** presiede e dirige l'Assemblea il Presidente centrale o, in caso di impedimento, il vicepresidente o, dopo di questi, il socio più anziano della Direzione centrale.
- 9 Votazioni e quorum:** le votazioni avvengono:
- a) a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa previsione degli statuti, per le elezioni e per le deliberazioni su affari materiali;
 - b) a maggioranza dei due terzi dei voti espressi per l'espulsione di un socio o per le richieste di modifica dello statuto inoltrate all'Assemblea generale;
 - c) a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi per lo scioglimento di Holzbau Schweiz.
- 10 Disposizioni generali:** per le votazioni e le elezioni si applicano le disposizioni generali seguenti (valide anche per l'Assemblea generale):
- a) le astensioni o le schede bianche non sono calcolate ai fini della determinazione della maggioranza assoluta;
 - b) in caso di parità, il presidente ha voto decisivo;
 - c) sulla richiesta di scrutinio segreto si decide a maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea dei delegati

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea dei delegati:

- a) la supervisione generale delle attività dell'associazione e accettazione del rapporto di gestione della Direzione centrale;
- b) la decisione sulla nomina del Presidente centrale da trasmettere all'Assemblea generale;
- c) le elezioni:
 1. *dei membri della Direzione centrale,*
 2. *dell'Ufficio di controllo,*
 3. *del Presidente della commissione centrale di controllo e dei suoi rappresentanti,*
- d) l'approvazione del bilancio e del conto economico;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e la contestuale determinazione della quota contributiva annuale e di eventuali contributi straordinari;
- f) la decisione su ogni spesa straordinaria eccedente i 50 000.— franchi, non iscritta in bilancio né coperta da accantonamenti;
- g) l'espulsione di soci;
- h) la decisione in merito a regolamenti e contratti o altre disposizioni vincolanti per tutti i soci di Holzbau Schweiz, nonché in merito alla loro modifica o revoca;
- i) l'adesione ad altre istituzioni ed organizzazioni;
- j) la decisione sull'ammontare della penale per ritardato pagamento di quote contributive;
- k) la decisione sull'ammontare delle spese di risarcimento in caso di accertamenti per omessa o falsa comunicazione del monte salari;
- l) la decisione sulla politica in materia di contratti collettivi di lavoro, l'approvazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi da rinnovare periodicamente;
- m) decisione sulle misure da adottare in caso di conflitti di lavoro;
- n) approvazione dei temi di formazione annuali che vengono offerti esclusivamente dalla direzione centrale.

3. Direzione centrale

Art. 19 Elezioni e competenze della Direzione centrale

- 1 **Composizione:** la Direzione centrale è formata:
 - a) dal Presidente centrale,
 - b) da un vicepresidente e
 - c) da un minimo di sette fino a un massimo di nove altri membri.

- 2 **Eleggibilità:** il Presidente centrale e gli altri membri della Direzione centrale devono:
 - a) essere cittadini svizzeri,
 - b) essere residenti in Svizzera e
 - c) essere di norma maestri carpentieri⁵ attivi nel ramo della costruzione in legno, oppure titolari di un'impresa propria o con una carica dirigenziale in un'azienda associata.

Il presidente centrale e otto membri della direzione centrale (incluso il vicepresidente) devono essere rappresentanti delle regioni. Ogni regione deve avere un proprio rappresentante, la regione Berna due (cfr. mappa delle regioni allegata).

La direzione centrale può proporre di inserire al suo interno fino a due ulteriori membri che non devono obbligatoriamente essere maestri carpentieri attivi o imprenditori del settore delle costruzioni in legno con una propria azienda o che ricoprono una posizione direttiva. Tuttavia devono essere membri dell'associazione ai sensi degli art. da 4 a 6.

- 3 **Durata del mandato:** il mandato dura quattro anni. È ammessa la rielezione. I membri della Direzione centrale cessano dalle funzioni al più tardi alla fine del mandato in cui compiono il 65° anno di età. Le elezioni suppletive sono valide fino alla scadenza del mandato.

- 4 **Competenze:** la Direzione centrale tratta tutti gli affari concernenti Holzbau Schweiz ed è competente per tutte le questioni che rientrano fra le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, che non siano esplicitamente riservate ad altri organi.

Art. 20 Disposizioni generali

- 1 **Convocazione:** la Direzione centrale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano. Essa viene convocata dal Presidente centrale o, in caso di impedimento di questi, dal vicepresidente o da almeno tre suoi membri.

- 2 **Invito:** il relativo invito non deve ottemperare a formalità particolari, ma deve essere trasmesso per iscritto, se possibile almeno cinque giorni prima della seduta con indicazione del luogo, della data ed ora e dei punti da trattare.

- 3 **Costituzione, regolamento interno e direzione:** la Direzione centrale si costituisce autonomamente e si dà un regolamento interno. La presidenza viene esercitata dal Presidente centrale o, in sua assenza, dal vicepresidente e, dopo di questi, dal socio più anziano della Direzione centrale.

- 4 **Deliberazioni:** La direzione centrale ha la facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Per poter deliberare la direzione centrale ha bisogno della maggioranza semplice dei propri membri presenti. In caso di parità la decisione spetta al presidente. In casi eccezionali le decisioni possono essere prese tramite circolazione degli atti in forma scritta o elettronica. In caso di decisione per circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei due terzi.

4. Ufficio di controllo

Art. 21 Disposizioni generali

- 1 **Ufficio di controllo:** l'Ufficio di controllo si compone di:
 - a) un ufficio fiduciario per la revisione specifica e
 - b) due revisori dei conti e un sostituto.
- 2 **Eleggibilità dei revisori dei conti:** sono eleggibili come revisori dei conti i titolari o persone con carica dirigenziale delle aziende associate.
- 3 **Elezioni:** l'Ufficio di controllo viene eletto ogni anno dall'Assemblea dei delegati. I revisori dei conti cessano dalle funzioni dopo quattro anni di attività.

Art. 22 Compiti dell'Ufficio di controllo

- 1 **Compiti:** l'Ufficio di controllo verifica il bilancio e il conto economico, predispone in merito una relazione scritta per l'Assemblea dei delegati e raccomanda l'approvazione o la reiezione dei conti e la concessione del discharge alla presidenza.
- 2 **Competenze:** l'Ufficio di controllo ha la facoltà di chiedere una convocazione straordinaria dell'Assemblea generale o dell'Assemblea dei delegati o eventualmente di convocarla direttamente.

5. Gruppi ERFA

Art. 23 Condizioni generali

- 1 **Scopo e composizione:** i gruppi ERFA (gruppi che si occupano dello scambio di esperienze) sono composti da collaboratori dirigenti di soci attivi o da soci con status speciale, i quali vogliono promuovere lo scambio di pensieri, esperienze e relazioni nell'ambito del rispettivo tema ERFA.
- 2 **Supervisione e compiti:** nell'ambito del presente statuto, i gruppi ERFA regolano loro stessi la loro organizzazione e la loro attività. Prima di essere riconosciuti come gruppi ERFA da parte di Holzbau Schweiz devono:
 - a) formulare i requisiti per l'accettazione nel gruppo ERFA;
 - b) elaborare un programma dei temi per il gruppo ERFA.I gruppi ERFA indirizzano le loro proposte alla Direzione centrale.
- 3 **Regolamento contrattuale:** se necessario, le reciproche relazioni fra Holzbau Schweiz e i gruppi ERFA verranno regolamentate in un contratto.

6. Sede centrale e centro servizi

Art. 24 Organizzazione e compiti

- 1 **Costituzione di una sede centrale:** per il trattamento e l'espletamento degli affari dell'associazione viene costituita una sede professionale centrale. La Direzione centrale elegge i dirigenti che hanno voto consultivo negli organi associativi.
- 2 **Controllo e compiti:** la sede centrale opera sotto il controllo della Direzione centrale ed espleta i propri compiti secondo le istruzioni di quest'ultima.

- 3 Centro servizi:** viene gestito un centro servizi destinato ai soci e a terzi che deve essere finanziariamente autonomo. Può acquistare personalità giuridica per decisione dell'Assemblea dei delegati.

E Collegio arbitrale

Art. 25 Competenze, composizione e procedura

- 1 Principio:** tutte le controversie tra i soci, tra gli organi associativi e i soci, tra le sezioni o i gruppi tecnici e gli organi associativi o tra le sezioni o i gruppi tecnici stessi, insorte per effetto dell'applicazione del presente statuto o dei regolamenti, disposizioni, norme e istruzioni e contratti emanati o stipulati in virtù di esso, sono deferite a un collegio arbitrale che delibera in ultima istanza. Rimane esclusa la giurisdizione ordinaria, purché ciò sia consentito dalla legge.
- 2 Composizione:** il collegio arbitrale si compone di un presidente esperto di diritto (possibilmente un giudice) e di due arbitri. Se una parte omette di designare il suo arbitro entro il termine fissato dal presidente del collegio arbitrale, questo viene nominato dal presidente del collegio.
- 3 Designazione del presidente del collegio arbitrale:** il Tribunale cantonale di Zurigo designa il presidente del collegio arbitrale e il suo rappresentante.
- 4 Procedura:** le azioni contro i soci nonché i reclami e i ricorsi dei soci avverso le decisioni degli organi associativi possono essere presentati formalmente per iscritto, corredati da un'istanza e dalla relativa motivazione, alla sede centrale o al presidente del collegio arbitrale e al contempo, per conoscenza, a Holzbau Schweiz. La sede centrale tenta innanzitutto una mediazione previo accordo delle parti; se la

mediazione fallisce, l'azione, il reclamo o il ricorso va inoltrato al presidente del collegio arbitrale.

- 5 Diritto applicabile:** il procedimento dinanzi al collegio arbitrale è regolato dal codice di procedura civile del Cantone di Zurigo. La sede del collegio arbitrale è Zurigo.

F Finanze e responsabilità

Art. 26 Contributi ed esercizio finanziario

- 1 Contributo annuale:** con l'affiliazione, ogni socio ordinario e ogni socio con status speciale è tenuto a pagare un contributo annuo. Il contributo si compone di un importo base e un importo dipendente dal monte salari. I soci onorari e i soci liberi non pagano alcun contributo. Il contributo annuo serve innanzitutto a coprire i costi legati all'assolvimento degli obblighi dell'associazione.
- 2 Entità del contributo annuale:** l'Assemblea dei delegati stabilisce ogni anno la quota contributiva di ciascun socio e l'aliquota milliesimale. Essa può inoltre prevedere una tabella di riduzioni per le somme salariali più elevate.
- 3 Contributi speciali:** i contributi speciali eventualmente decisi dall'Assemblea dei delegati (art. 18) sono conteggiati insieme alla quota contributiva annuale.
- 4 Esercizio finanziario:** l'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

- 1 Quota contributiva dipendente dal monte salari:** il contributo viene determinato sulla base del monte salari SUVA (o altra assicurazione privata contro gli infortuni) di ciascun socio, detratti il personale commerciale e il personale di pulizia. Il limite superiore del singolo salario lordo corrisponde al massimo LAINF. Per gli indipendenti, il salario del titolare viene fissato a 50 000.— franchi all'anno. Per le persone giuridiche il salario del titolare può essere utilizzato solo per una persona al massimo.
- 2 Cottimisti e aziende di lavoro interinale (aziende di lavoro temporaneo):** sono tenute al versamento del contributo, e sono pertanto da includere nel monte salari, le quote parti salariali soggette ai premi SUVA dei compensi corrisposti nell'anno precedente ai cottimisti. L'utilizzo di personale messo a disposizione da imprese di lavoro interinale o simili è soggetto ad obbligo di dichiarazione. Le relative prestazioni sono assimilate a quelle dei cottimisti e vanno conteggiate come tali. La somma ufficialmente risultante dalla contabilità finanziaria dell'anno civile va comunicata alle aziende di lavoro interinale come monte salari lordo. La quota parte del monte salari applicata è del 60%. È escluso il personale messo a disposizione dalle aziende associate a Holzbau Schweiz.
- 3 Aziende miste:** la ripartizione del monte salari è possibile solo in casi eccezionali. Le condizioni sono le seguenti:
 - *qualità di socio ordinario di un'altra associazione di categoria;*
 - *trasparenza della ripartizione del monte salari;*
 - *tutti i dipendenti sono indicati e assegnati nominativamente;*
 - *la comunicazione del monte salari comprende tutti i dipendenti*Per la relativa approvazione è competente la Direzione centrale.

- 4 Diritti delle parti di azienda esonerate:** le parti di azienda esonerate dall'obbligo di pagamento del contributo non possono rivendicare diritti nei confronti di Holzbau Schweiz.
- 5 Adesione nel corso dell'anno:** i soci che aderiscono in corso d'anno devono versare per l'anno in questione un contributo pro rata temporis.

Art. 26b Comunicazione del monte salari

- 1 Comunicazione del monte salari:** il monte salari definitivo relativo all'anno precedente va comunicato annualmente dai soci a Holzbau Schweiz entro il 31 gennaio. La comunicazione va corredata dal conteggio dei premi definitivi SUVA, in originale o in fotocopia. In caso di dichiarazione salariale carente o errata, Holzbau Schweiz ha la facoltà, previo accertamento estimativo, di procedere all'incasso forzato dopo un solo sollecito. L'accertamento estimativo dà luogo alla corresponsione delle spese di risarcimento che sono fissate dall'Assemblea dei delegati.
- 2 Modifica delle dichiarazioni:** rettifiche del monte salari dichiarato possono essere effettuate validamente fino a un anno dopo la presentazione della dichiarazione.
- 3 Contabilità:** nel mese di febbraio viene eseguito un conteggio parziale dei due terzi dei contributi dell'anno precedente. Il conteggio definitivo viene effettuato nel mese di agosto. Il conteggio finale si basa sulla comunicazione definitiva o sull'accertamento estimativo del monte salari dell'anno precedente. I contributi vanno versati entro 30 giorni. Con il secondo sollecito sono addebitate anche le spese risarcimento, che sono fissate dall'Assemblea dei delegati. Dopo il terzo sollecito, che dà altri 10 giorni di tempo per il pagamento, si procede all'incasso forzato.

4 **Ricorso:** una decisione della Direzione centrale può essere impugnata per iscritto, entro 30 giorni dalla sua notifica, davanti all'Assemblea dei delegati, che decide in via definitiva.

5 **Controlli aziendali:** la Direzione centrale di Holzbau Schweiz ha di norma la facoltà di far eseguire presso le aziende associate tutti i necessari controlli relativi al rispetto delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e di diritti alle prestazioni.

Art. 27 Responsabilità, diritti e doveri dei soci uscenti

1 **Responsabilità e patrimonio dell'associazione:** gli obblighi dell'associazione sono coperti esclusivamente dal patrimonio dell'associazione; è esclusa ogni responsabilità individuale dei suoi soci.

2 **Diritti e doveri dei soci uscenti:** i soci che escono da Holzbau Schweiz perdono ogni diritto patrimoniale nei confronti di Holzbau Schweiz e restano soggetti a tutti gli obblighi finanziari a norma del presente statuto e dei regolamenti e delle decisioni adottati in virtù dello stesso, fino al termine dell'anno in cui hanno lasciato l'associazione.

G Disposizioni finali

Art. 28 Modifica dello statuto, scioglimento e liquidazione

1 **Revisione:** la revisione completa o parziale dello statuto può essere decisa dall'Assemblea generale a maggioranza dei tre quarti dei soci con diritto di voto presenti in assemblea.

2 **Scioglimento:** la decisione sullo scioglimento e la liquidazione di Holzbau Schweiz richiede la maggioranza dei tre quarti dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea generale. Entro un mese dovrà tenersi una seconda Assemblea generale, che richiederà ancora una volta la maggioranza dei tre quarti dei soci con diritto di voto presenti all'assemblea.

3 **Liquidazione:** lo scioglimento di Holzbau Schweiz viene stabilito dalla Direzione centrale secondo le prescrizioni legali vigenti, salvo che l'Assemblea generale non abbia designato altri liquidatori.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale svoltasi il 2 settembre 2016 a Soletta e sostituisce quello del 7 settembre 2012.

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato.

Holzbau Schweiz



Hans Rupli
Presidente centrale



Gabriela Schlumpf
Direttrice


Holzbau Schweiz

Sede centrale
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo

Telefono +41 44 511 02 00

info@holzbau-schweiz.ch
www.holzbau-schweiz.ch

Appendice: Mappa delle regioni



Regioni

- Berna-Friburgo
- Svizzera centrale
- Svizzera del nord-ovest
- Svizzera dell'est
- Svizzera del sud-est (incl. GL)
- Ticino
- Zurigo-Linth (senza GL)

Sezioni

- AG = Argovia
- AL = Regione dell'Appenzello
- BA = Regione di Basilea
- BE = Berna
- BEO = Oberland bernese
- FR = Friburgo
- GR = Grigioni
- LA = Valle della Limmat e Amt
- LL = Lucerna-Campagna
- LU = Lucerna e dintorni
- RS = Valle del Reno-Sarganserland
- SG = San Gallo
- SH = Sciaffusa
- SO = Soletta
- SU = Svitto e Uri
- TG = Turgovia
- TI = Ticino e Moesano
- TO = Toggenburg
- UW = Untervaldo
- WI = Winterthur
- WL = Wil-Toggenburg-Gossau
- ZG = Zugo
- ZH = Città di Zurigo
- ZL = Lago di Zurigo-Linth
- ZO = Oberland zurighese
- ZU = Unterland zurighese